

# Responsabilità Ex D.Lvo 231/01

1. È una forma di responsabilità per il **reato commesso** da un soggetto apicale di un ente collettivo o da un soggetto sottoposto al controllo del primo (dipendente).
2. Il reato è presupposto dell'illecito dell'ente: non c'è coincidenza tra i due illeciti.
3. L'illecito è costituito dalla **carente organizzazione** dell'ente che non ha prevenuto o ha agevolato la commissione del reato da parte dell'individuo.
4. L'illecito dell'ente ha natura amministrativa, ma è accertato dal giudice penale, con le regole della **procedura penale**.

# Regole d'imputabilità all'ente

## Imputabilità soggettiva

### Rapporto organico (art. 5)

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

# Regole d'imputabilità all'ente

## Imputabilità oggettiva

### Art. 5

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**.
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

# Regole d'imputabilità all'ente

## Interesse

Difficoltà di correlare il parametro dell'interesse ai reati colposi

Interesse parametro tipico dei comportamenti dolosi

Interpretazione secondo la quale per interesse si deve intendere il rapporto organico.

# Regole d'imputabilità all'ente Vantaggio

Conseguenza favorevole sul piano patrimoniale o economico per l'ente derivante dal reato.

Difficoltà per individuare un vantaggio a favore di un ente nel caso dei reati colposi di danno.

Problematicità dell'individuazione del solo vantaggio quale parametro d'imputazione all'ente.

# Regole d'imputabilità all'ente

## Il difetto organizzativo (art. 6)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
  - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione** e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
  - d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

# Regole d'imputabilità all'ente

## Modelli organizzativi (art. 6 c.2)

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

# Regole d'imputabilità all'ente I Protocolli

LA NECESSITA' DI IDENTIFICARE LA NOZIONE DI PROTOCOLLI.

Insieme di regole volte a stabilire dei comportamenti finalizzati a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Differenza tra PROTOCOLLI e PROCEDURE AZIENDALI. Entrambe sono regole comportamentali e organizzative, ma rispondono a finalità differenti.

Difficoltà di distinzione nei reati colposi.

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## Il principio della responsabilità condivisa

Articolo 25 undecies (introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).  
Nuovi reati ambientali tra i quali anche quelli in materia di rifiuti.

### **Articolo 188 TUA (La responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti).**

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. **Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.**

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## Il principio della responsabilità condivisa

Il produttore conserva la responsabilità per la gestione dei rifiuti fino al ricevimento della quarta copia controfirmata del formulario da parte del destinatario (salvo i casi di conferimento al servizio pubblico).

Ma eccezione costituita dalle regole sul concorso di persone nei reati.

“In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.” (Cassazione penale sez. III, 20 maggio 2008 26526, in Cass. pen. 2008, Cass. pen. 2009, 4, 1686):

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## Il principio della responsabilità condivisa

“In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lg. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 d.lg. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.” (Cassazione penale sez. III, 27 marzo 2007, n. 18038, A. in Cass. pen. 2007).

# **Responsabilità degli enti per reati ambientali**

## **Come esentare l'ente da responsabilità**

- ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (MODELLI ORGANIZZATIVI),
- PROTOCOLLI AZIENDALI INTERNI PER GESTIONE DEI RIFIUTI,
- ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO CHE VERIFICA L'IDONEITA' DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## GLI ALTRI MODELLI GESTIONALI

Esistono modelli gestionali ambientali certificati quali, ad esempio,:

- EMAS III
- CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO UNI 14001
- REGOLAMENTO ECOLABEL

Quale rapporto con protocolli istituiti ex D.Lvo 231/01? Si affiancano o sono sostitutivi? L'adozione di uno di questi sistemi gestionali è scriminante?

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## GLI ALTRI MODELLI GESTIONALI

### Indicazioni normative

- Articolo 30, comma 5, TU D.Lvo 81/2008
- 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

# Responsabilità degli enti per reati ambientali

## GLI ALTRI MODELLI GESTIONALI

### Indicazioni normative

- **Articolo 14 lett. F) D.Legge 5 del 2012 (semplificazioni) Principi sui controlli alle imprese.**
- f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).